

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4920-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CORRAO)

Comunicata alla Presidenza il 12 febbraio 2001

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica  
col Ministro della pubblica istruzione  
col Ministro per i beni e le attività culturali  
e col Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica**

*(V. Stampato Camera n. 6252)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 dicembre 2000*

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
Disegno di legge. . . . .	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo con lo Yemen corrisponde alla classica tipologia dei trattati di cooperazione culturale, contemplando, in particolare, la possibilità dello scambio di delegazioni tra le Parti contraenti, l'istituzione di corsi di insegnamento universitario su basi di reciprocità e la promozione di iniziative di collaborazione nel settore dello spettacolo.

In presenza di un novero tanto ampio di iniziative, appare legittima qualche perplessità sulla possibilità per le attuali strutture di farsi concretamente carico degli impegni prefigurati, specie in considerazione del fatto che non è presente nella Repubblica dello Yemen un istituto italiano di cultura. Anche alla stregua di ciò, appare ineludibile una ripresa dell'impegno per la riforma degli isti-

tuti di cultura all'estero, che ha conosciuto una battuta d'arresto anche a causa dell'atteggiamento poco collaborativo assunto finora dal Governo.

Inoltre per gli interventi previsti lo stanziamento è alquanto limitato e le già esigue risorse disponibili sono prevalentemente assorbite da spese strumentali, come quelle relative allo scambio di delegazioni - strumento anacronistico nell'era della comunicazione elettronica - a scapito delle attività di cooperazione culturale diretta.

Nonostante i limiti dell'Accordo sopra evidenziati, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

CORRAO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASQUALI)

17 gennaio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere di nulla osta.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

16 gennaio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri siano imputati al fondo speciale iscritto nel bilancio 2001.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 875 milioni per l'anno 2000, in lire 850 milioni per l'anno 2001 e in lire 875 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



